

Modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri

A partire dallo scorso 7 settembre la tessera di riconoscimento degli addetti nei cantieri dovrà essere integrata con nuove informazioni.

La novità è stata introdotta con la Legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010. Questo provvedimento, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché la Delega al Governo in materia di normativa antimafia”, integra le precedenti disposizioni previste dal Dlgs n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

L’Art. 5, L. n. 136/2010 prevede che:

- la tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri debba contenere, oltre agli elementi previsti dall’art. 18, comma 1, lettera u, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
- nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 81/2008 debba contenere anche l’indicazione del committente.

Le norme del TU sicurezza che vengono modificate

In pratica, due sono gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 (cd. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) modificati dall’art. 5 del “Piano” aggiungendovi ulteriori “obblighi di informazione”:

- l’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, che riguarda gli obblighi a cui sono tenuti il datore di lavoro e il dirigente prevede che, nell’ambito dell’attività svolta in regime di appalto o subappalto, il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere dotato di una tessera di riconoscimento, munita di fotografia con l’indicazione delle generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
- l’art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, che, invece, è relativo agli obblighi dei componenti dell’impresa familiare e dei lavoratori autonomi: in particolare, i lavoratori autonomi - che prestino il loro lavoro in un luogo in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto - sono obbligati a munirsi di una tessera di riconoscimento con foto, contenente le proprie generalità.

Le sanzioni

All’interno della Legge 13 agosto 2010 n.136, non sono previste sanzioni direttamente collegate ed espressamente indicate per l’Art. 5. in questione.

Secondo quanto previsto dall’Art. 55 D.Lgs n. 81/2008:

- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).